



**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE SOSTA E PARCHEGGIO SU PIAZZALE BRENTA, PARCHEGGI DI VIA DELLA SEGA, DI VIA MANDRON E DI VIA SPINALE IN FRAZIONE PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO 18.12.2020 - 11.04.2021.**

## IL SINDACO

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 195 di data 15.12.2020 "Regolamentazione spazi di sosta in frazione Palù di Madonna di Campiglio durante la stagione invernale 2020 - 2021" esecutiva a norma di Legge;

PREMESSO il Comune di Ragoli (ora Comune di Tre Ville) è proprietario degli spazi di sosta urbani della frazione di Palù di Madonna di Campiglio ad eccezione del piazzale Brenta e degli spazi di sosta lungo Via della Sega (pp.ff. 21/46, 21/1 e 21/32 in C.c. Ragoli II) di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez;

VISTA la concessione di data 28.07.2020, protocollo Comunità delle Regole di Spinale e Manez n. 1903 dd. 28.07.2020, con cui è stato disciplinato l'uso di Piazzale Brenta e di parte del Piazzale di via della Sega in Frazione Palù di Madonna di Campiglio tra il Comune di Tre Ville e la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, al fine di consentire la regolamentazione del traffico e l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica fino al 30.06.2022;

RITENUTO anche sulla base di quanto stabilito con deliberazione giuntale n. 195/2020 di regolamentare la sosta sui parcheggi di piazzale Brenta, Via della Sega, Via Mandron e Via Spinale mediante istituzione di disco orario a tempo fisso di due ore dal giorno 18.12.2020 al giorno 11.04.2021.

RITENUTO di concedere appositi permessi di parcheggio non vincolati da disco orario sugli stalli di sosta di Piazzale Brenta alle seguenti categorie, individuate dalla deliberazione giuntale n. 195 di data 15.12.2020:

- Residenti del Comune di Tre Ville;
- Regolieri;
- Affittuari e lavoratori del Centro Commerciale (P.ed. 88 in C.c. Ragoli II);
- Lavoratori del Polo scolastico intercomunale in Via Serafino Serafini n. 9, 11, 13, 15, 17;
- Operatori economici, proprietari ed affittuari di unità immobiliari insistenti sulla frazione;

RITENUTO di concedere appositi permessi di parcheggio non vincolati da disco orario sugli stalli di sosta di Via Mandron alle seguenti categorie, individuate dalla deliberazione giuntale n. 195 di data 15.12.2020:

- Residenti del Comune di Tre Ville;
- Lavoratori del Polo scolastico intercomunale in Via Serafino Serafini n. 9, 11, 13, 15, 17;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco dell'ex Comune di Ragoli n. 27/2014 dd. 11 giugno 2014 (prot. n. 3358) di Regolamentazione della viabilità e sosta in frazione Palù di Madonna di Campiglio - C.c. Ragoli 2<sup>a</sup> parte.

VISTA l'Ordinanza n. 57/2019 di data 09.08.2019 avente ad oggetto: Regolamentazione sosta sugli spazi a parcheggio di via Vallesinella a lato del condominio "Living Brenta" (p.ed. 6/1 in c.c. Ragoli II) in frazione Palu' di Madonna di Campiglio.

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

## ORDINA

per quanto esposto in premessa:

- su Piazzale Brenta e parcheggi di Via Mandron in frazione Palù di Madonna di Campiglio **dal 18.12.2020 al 11.04.2021:**
  1. **regolamentazione della sosta tramite disco orario** a tempo fisso di due ore **dalle ore 8.00 alle ore 19.00.**
  2. **Sosta esentata dalle limitazioni poste dal disco orario su Piazzale Brenta** per le seguenti categorie di persone che esporranno sull'automezzo i permessi rilasciati dal Comune di Tre Ville o dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez:
    - Residenti del Comune di Tre Ville.
    - Regolieri (anche mediante esposizione dell'apposito tesserino per transito veicolare rilasciato dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez).
    - Affittuari e lavoratori del Centro Commerciale (P.Ed. 88 in C.c. Ragoli II).
    - Lavoratori del Polo scolastico intercomunale in Via Serafino Serafini n. 9, 11, 13, 15, 17.
    - Clienti delle strutture ricettive (Hotel e Alberghi), operatori economici, proprietari ed affittuari di unità immobiliari insistenti sulla frazione.
  3. **Sosta esentata dalle limitazioni poste dal disco orario sui parcheggi di Via Mandron** per le seguenti categorie di persone che esporranno sull'automezzo il permesso rilasciato dal Comune di Tre Ville:
    - Residenti del Comune di Tre Ville.
    - Lavoratori del Polo scolastico intercomunale in Via Serafino Serafini n. 9, 11, 13, 15, 17.
    - Clienti delle strutture ricettive (Hotel e Alberghi) ubicati nella frazione.
- sul piazzale posto sulla p.f. 21/1 e 21/32 in C.c. Ragoli 2<sup>a</sup> parte lungo Via della Sega in frazione Palù di Madonna di Campiglio **dal 18.12.2020 al 11.04.2021:**
  1. **divieto di transito e sosta, ad eccezione dei seguenti veicoli:**
    - mezzi sgombraneve della società "Agliardi S.n.c. di Agliardi Franco & C. snc";
- sui parcheggi di Via Spinale in frazione Palù di Madonna di Campiglio **dal 18.12.2020 al 11.04.2021:**
  1. **regolamentazione della sosta tramite disco orario** a tempo fisso di due ore **dalle ore 8.00 alle ore 18.00.**

## DISPONE

**L'obbligo di rimozione dei veicoli in caso di abbondanti nevicate per facilitare le operazioni di sgombero neve; in caso contrario saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.**

L'obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

*"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."*

*"Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"*

IL SINDACO  
Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).